

**C O M U N E D I R E G G I O L O**  
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 02.03.1995 con la  
Deliberazione n. 10 (chiarimenti CORECO, delibera n. 41 del 18.05.1995)

Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 23.11.1996

Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.1998

Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 22.12.1998

Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.01.2000

Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18.01.2001

Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24.02.2005

Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.02.2008

## **INDICE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

- ART. 1 - Istituzione Della Tassa
- ART. 2 - Contenuto Del Regolamento
- ART. 3 - Servizio Di Nettezza Urbana
- ART. 4 - Presupposti, Soggetti Passivi E Soggetti Responsabili Della Tassa
- ART. 5 - Esclusione della tassa
- ART. 7 - Commisurazione della tassa
- ART. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 9 - Parti comuni del condominio

### **CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI**

- ART. 10 - Classi di contribuenza

### **CAPO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE**

- ART. 11 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- ART. 12 - Agevolazioni speciali e riduzioni
- ART. 13 - Casi in cui si abbia diritto a più categorie di riduzione
- ART. 14 - Riduzioni tariffarie e per attività produttive, commerciali e di servizi

### **CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- ART. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento

### **CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI**

- ART. 16 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e cessazione
- ART. 17 - Mezzi di controllo
- ART. 18 - Sanzioni
- ART. 19 - Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso
- ART. 20 - Entrata in vigore e norme transitorie

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### ART. 1

##### Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati ai sensi dell'Art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

#### ART. 2

##### Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

#### ART. 3

##### Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 10/9/1982, N° 915, in conformità all'Art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.)

#### ART. 4

##### Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

- 1) L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge, ed in particolare dagli Artt. 62 e 63 del D.Lgs. 507/1993, cui si fa, quindi, rinvio.
- 2) In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
- 3) Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando trattasi d'affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore l'anno.

- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## ART. 5

### Esclusione della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ponti per elevazione di macchine o mezzi, impianti di lavaggio automezzi, ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'Art. 1117 del C.C., escluse le aree cortilive, i vestiboli, gli anditi, i portici, i portoni d'ingresso e scale;
- d) la parte degli impianti sportivi riservati riservata, di norma, alle attività competitive o ginniche, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- g) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- c) le aree impraticabili, in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo, non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti, adibite a zone di transito e manovra esattamente identificate a tal fine.

## ART. 6

### Ulteriori ipotesi di non tassabilità

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate (escluse i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
• Tipografie	25%
• Falegnamerie	20%
• Autocarrozzerie	40%
• Autofficine per riparazione veicoli	30%
• Gommisti	40%
• Autofficine di elettrauto	30%
• Distributori di carburante	10%
• Lavanderie e tintorie	10%
• Verniciatura- galvanotecnici - fonderie	20%
• Officine di carpenteria metallica	20%
• Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978).	15%

## ART. 7

### Commisurazione della tassa

- 1) La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità o qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
- 2) L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata, per l'anno 1995 in base ai previgenti criteri di commisurazione e a decorrere dal

1/1/1996 secondo le classificazioni ed i criteri determinati dall'allegato "A" del presente regolamento.

- 3) Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 4) La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
- 5) Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
- 6) Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:
  - a) aree scoperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
  - b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto ecc..., i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
  - c) fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, lett. c), le aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali a titolo esemplificativo, transito, carico-scarico, magazzini, attività ecc...) per cui è di difficile determinazione la superficie assoggettabile a tassa, si considera tassabile un terzo dell'intera area in oggetto.

## **ART. 8**

### Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa
2. La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perpetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30%(trenta per cento) della tariffa allorché i residenti sono posti oltre i 500 metri dal cassonetto di nettezza urbana.
4. Le condizioni previste al comma 4 dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al settore entrate tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto

entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo, per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

## **ART. 9**

### Parti comuni del condominio

1. Le aree comuni condominiali non rientrano nel presupposto impositivo della tassa; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

## **CAPO II**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI**

## **ART. 10**

### Classi di contribuenza

**CATEGORIA - A** locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;

#### ***Sottocategorie:***

1. Istruzione di ogni ordine e grado e servizi pubblici (scuole pubbliche e private, ufficio pubblico);
2. Servizi sociali ed organizzazioni (organizzazioni sindacali e professionali, circoli ricreativi, associazioni e partiti, centro sportivo, cinema teatro).

**CATEGORIA - B** complessi commerciali all'ingrosso o con superfici nonché aree ricreativo - turistiche, quali campeggi,

stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;

**Sottocategorie:**

1. Aree adibite ad esposizione e simili (attività di autoconcessionaria solo area espositiva, autosalone, esposizione mobili ed elettrodomestici, autorimesse, stoccaggio e materiali edili e da carpenteria, centro congressi e simili)
2. Attività che si espletano all'esterno (campeggi, distributori, autolavaggio)

**CATEGORIA - C** locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

**Sottocategorie**

1. Abitazioni civili
2. Ricovero, caserma, carceri, casa di riposo;
3. Esercizi alberghieri (hotel, pensioni, alberghi escluso zone bar, ristoranti, ecc).

**CATEGORIA - D** locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alla lettera B, e dei negozi di vendita al dettaglio;

**Sottocategorie :**

1. Servizi privati (banche, uffici privati, uffici immobiliari, agenzia assicurazioni);
2. Attività professionali di tipo tecnico amministrativo (geometra, ingegnere, avvocato, notaio, commercialista, architetto, consulente);
3. Attività professionali di tipo scientifico (veterinario, dentista con o senza studio odontoiatrico per protesi, odontotecnico, laboratorio analisi).

**CATEGORIA - E** locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

**Sottocategorie:**

1. Esercizi commerciali di vendita al minuto di bassa produttività (negozi di: pelletteria, arredo luce, erboristeria, valigeria, ceramiche e vetreria, articoli sportivi, colori e vernici, gomma e plastica, antiquariato, arredo casa, autoaccessori, pellicceria, ferramenta, articoli da regalo, giocattoli);
2. Esercizi commerciali di vendita al minuto di media produttività (negozi di: casalinghi, articoli sanitari, capelli e ombrelli, abbigliamento uomo e donna, abbigliamento intimo, camiceria, tessuti e scampoli, oreficeria e gioielleria, libreria,



- merceria, elettrodomestici, sanitari e arredo bagno, agenzia viaggio, calzature, cicli e moto, foto ottica, farmacia);
3. Esercizi commerciali di vendita al minuto di alta produttività (negozi di: cartoleria, edicola, tabaccaio, piccoli animali, profumeria);
  4. Attività artigianali di media produttività (attività di: antiquario, fotografo, imbianchino, elettricista, barbiere, decoratore ceramico e simile, gommista, lavanderia);
  5. Attività artigianali ad elevata produttività (attività di: autofficina, elettrauto, carrozziere, parrucchiere, falegname, estetista);
  6. Stabilimenti industriali ed artigianali solo aree di produzione quali capannoni magazzini e simili ad esclusione di quelli inerenti la produzione alimentare;
  7. Stabilimenti industriali di produzione di generi alimentari solo aree di produzione quali capannoni, magazzini, ecc.

**CATEGORIA - F** locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

**Sottocategorie:**

1. Esercizi commerciali di vendita al minuto di generi alimentari ad elevata produttività (negozi di: alimentari misti, pane e pasta, macelleria, supermercato alimentare);
2. Esercizi commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e vegetali ad altissima produttività (negozi di: fiori e piante, salumi e formaggi, rosticceria, ortofrutta, pescheria);
3. Attività di pubblici esercizi a media produttività di rifiuti solidi urbani (attività di: gelateria, pizza al taglio, mensa, self service, pasticceria con e senza forno, tavola calda);
4. Attività di pubblici esercizi a elevata produzione di rifiuti solidi urbani (attività di: pizzeria, bar, ristorante, osteria, trattoria, hamburgeria, paninoteca).

Per i locali destinati ad aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

### CAPO III

#### AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

##### ART. 11

###### Esenzioni

1. Per l'anno 1997 e 1998 le aree scoperte pertinentenziali o accessorie a locali tassabili sono escluse dal tributo, ferma restando l'imponibilità delle superfici scoperte operative.

##### ART. 12

###### Agevolazioni speciali e riduzioni

In applicazione degli artt. 67 comma 1 e art. 66 commi 2, 3, 4 del D.Lgs 15/11/93, n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni e riduzioni:

- a) per le famiglie composte da una o più persone **con almeno un pensionato o portatore di handicap** che occupano locali ad uso abitazione di tipo economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale (Class. Cat. A/2 di classe 1' A/3, A/4, A/5, A/6):
  - **riduzione del 50%** della tariffa **se proprietari, usufruttuari o occupanti a titolo gratuito** della sola abitazione ( e relative pertinenze) in cui risiedono purché abbiano un reddito annuo non superiore a € 10.439,04 per le famiglie costituite da un solo componente elevabile a € 17.193,71 per le famiglie composte da più di una persona. Il limite è ulteriormente elevabile di € 3.070,33 per ogni altro familiare fiscalmente a carico;
  - **riduzione del 50%** della tariffa per le famiglie **affittuarie** dell'alloggio con un reddito non superiore a € 10.439,04 se composte da una sola persona elevabile a € 17.193,71 se composte da più di una persona. Il limite è ulteriormente elevabile di € 3.070,33 per ogni altro familiare fiscalmente a carico;
  - **esenzione totale** per le famiglie **affittuarie** con reddito non superiore a € 9.189,72 se composte da un solo componente elevabile a € 15.339,72 per le famiglie composte da più di una persona. Il limite è ulteriormente elevabile di € 3.070,33 per ogni altro familiare fiscalmente a carico;
- le condizioni per godere delle agevolazioni devono verificarsi al 31 dicembre dell'anno precedente e la richiesta deve essere presentata entro il 20 gennaio per l'applicazione dell'anno in corso; nel caso in cui la richiesta sia presentata oltre tale termine, la riduzione verrà applicata dall'anno successivo; la richiesta di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate. In caso contrario il contribuente entro lo stesso termine per la presentazione della richiesta di riduzione deve comunicare il venir meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni;
- annualmente i suddetti limiti di reddito si intendono rivalutati in base all'aumento delle pensioni, in riferimento ai dati dell'inflazione comunicati con Decreto Interministeriale (perequazione automatica);

- b) esenzione totale dei locali di scuole di ordine e grado, pubbliche e private;
- c) riduzione del 33% della tariffa per le abitazioni con un unico occupante (Single);
- d) riduzione del 33% della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- e) esenzione totale dei locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunale.
- f) Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo, derivanti cioè da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione, effettivamente destinati al riutilizzo (vedi Decreto Ministeriale 5.9.94 - Ministero dell'Ambiente), da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria da applicare esclusivamente alla superficie dove vengono prodotti tali residui di lavorazione o di consumo, è ridotta del 15%.

#### **ART. 13**

##### Caso in cui si abbia diritto a più categorie di riduzioni

Nel caso un soggetto rientri in più categorie di riduzioni può scegliere di applicare quella a lui più favorevole: ossia le diverse classi di riduzione non sono cumulabili.

#### **ART. 14**

##### Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. La tariffa ordinaria è ridotta del 10% per gli utenti che dimostrino di rientrare oggettivamente nelle condizioni previste dall'Art. 67, punto 2 D.Lgs. 507/93, e più precisamente nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali:
  - A. Gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti, tale da comportare, a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività, in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza.
  - B. In casi di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25% e, quindi, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, anche tramite autocertificazione, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette ed alle seguenti ulteriori condizioni.

## CAPO IV

### DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

#### ART. 15

##### Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita ai sensi dell'Art. 77 del D.Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e in modo non ricorrente anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%, in mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare nella stessa data in cui viene versata la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'Art. 50 del medesimo Decreto Legislativo.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria comunale, senza compilazione del suddetto modulo in casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa, annuale in quanto compatibili.

## CAPO V

### PROCEDURE E SANZIONI

#### ART. 16

##### Denunce di occupazioni o detenzione, di variazione e di cessione

I soggetti indicati nell'Art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'Art. 70 del citato decreto legislativo.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo da decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa, l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

#### ART. 17

##### Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'Art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'Art.76 del D.Lgs. stesso.

Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe e delle superfici.

#### ART. 18

##### Sanzioni

Per le violazioni previste dall'Art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate.

## **ART. 19**

### Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso

L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'Art. 71 e dall'Art. 72 del D.Lgs. 507/1993, come modificati dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007).

La riscossione della tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge eventualmente previe convenzioni con i Concessionari in ordine alle modalità di attuazione.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione ed è disposto dall'ufficio comunale entro centoottanta giorni dalla ricezione dell'istanza di rimborso.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia assolta dall'utente subentrante.

Il contenzioso in merito all'applicazione del tributo è devoluto agli speciali organi di giurisdizione tributaria ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n°546 e successive modificazioni.

## **ART. 20**

### Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.